

Art. X

(Disposizioni in materia di potere fermentescibile dei fanghi trattati)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. La condizione della riduzione del potere fermentescibile dei fanghi trattati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e del comma 1, lettera a), del presente articolo è soddisfatta qualora i fanghi medesimi rispettino almeno uno dei seguenti limiti di stabilità biologica:

a) tasso di assorbimento dell'ossigeno ai sensi della norma UNI EN 16087-1 non superiore a 25 mmol O₂/kg di materia organica/h;

b) potenziale di produzione di biogas residuo ai sensi della norma UNI/TS 11703 non superiore a 0,25 di biogas / g di solidi volatili.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che disciplina l'utilizzazione in agricoltura di fanghi di depurazione di acque reflue civili e a essi assimilati, definisce, all'articolo 2, comma 1, lettera b), i “*fanghi trattati*” quelli “*sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione*”.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo ammette, coerentemente, l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se gli stessi siano stati sottoposti a trattamento.

Coerentemente, ai fini della “riduzione rilevante” degli inconvenienti sanitari potenzialmente connessi all'utilizzazione agricola dei fanghi, il decreto legislativo n. 99 del 1992 stabilisce appositi limiti, in termini di parametri e valori massimi, il cui mancato rispetto impedisce l'utilizzo del fango trattato.

Tuttavia il citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nulla dispone in merito agli indicatori quantitativi il cui rispetto consente la integrazione della “riduzione rilevante della fermentescibilità” (da intendersi, dal punto di vista tecnico, come possibilità che il fango trattato inneschi fenomeni di degradazione biologica con conseguenti esalazioni maleodoranti e pestilenziali) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b); ciò a causa dei limiti tecnologici dell'epoca della stesura del decreto legislativo e, più precipuamente, dell'assenza di disponibilità di metodi e strumenti di misura consolidati e standardizzati applicabili per quanto in argomento.

La proposta in esame mira, dunque, a integrare la disciplina vigente, in guisa da garantire che l'utilizzazione dei fanghi di depurazione trattati in agricoltura avvenga nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, riducendo gli impatti olfattivi dei fanghi medesimi e, dunque, incrementando il grado di accettabilità circa l'uso dei medesimi da parte dei cittadini, promuovendo, al contempo, la realizzazione degli obiettivi di economia circolare.

RELAZIONE TECNICA

La proposta in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Essa promuove, semmai, un progressivo aggiornamento tecnologico del settore in argomento, orientandolo verso processi di stabilizzazione più efficienti e che consentano la produzione di bioenergia e biocarburanti, con conseguenti possibili maggiori entrate per un valore di circa 2 milioni di euro annui derivanti dal pagamento delle accise connesse alla produzione di biocarburanti e bio-energia.